



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## **EFFETTI DEL CORONAVIRUS SUL TURISMO**

**MIBACT**

**Tavolo sul Turismo**

**del 28 FEBBRAIO 2020**

con aggiornamento

DPCM 25 febbraio e 1° marzo,

*misure di sostegno per imprese del turismo*

*contenute nel DL 2 marzo 2020, n.9,*

*disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,*

*recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

*dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*

*contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020*

**CNA TURISMO E COMMERCIO**

**CNA** TURISMO E COMMERCIO




### 1) Il movimento economico del turismo a rischio a causa degli effetti del Coronavirus

L'Italia si posiziona - insieme alla Francia, agli USA, alla Spagna e alla Cina - tra i primi 5 paesi per arrivi turistici internazionali e per entrate con una spesa turistica complessiva di 146 MLD di euro incidendo per il 12% sul PIL. La spesa per la ricettività ammonta a 24,2 MLD e a 4,7 MLD quella per le seconde case. Tra le componenti dirette della spesa turistica la ristorazione registra 18,5 MLD mentre lo shopping 17,7 MLD.


Trasporti, agenzie di viaggio, cultura e sport pesano rispettivamente per 12,2 MLD, 3,2 MLD, 0,5 MLD e 2,6 MLD. Le esperienze e le escursioni rappresentano con 11,2 MLD una nuova componente che si aggiunge al totale della spesa turistica. I turisti stranieri spendono complessivamente 48 MLD mentre i turisti italiani 64,2 MLD. Le ulteriori componenti aggiuntive delle voci della spesa turistica ammontano a 33,9 MLD.

### 2) La perdita stimata nel 1° trimestre e gli effetti sul 2° trimestre

La perdita economica del turismo derivante dagli effetti del Coronavirus è notevole per il 1° trimestre del 2020 e ammonta, secondo le stime effettuate da CNA Turismo e Commercio, a 15,6 MLD di euro, così suddivisi:



Se gli effetti negativi dovessero perdurare il movimento economico dato dalla spesa turistica, da aprile a giugno 2020, arriverebbe ad una perdita complessiva di 18,3 MLD di euro così suddivisi:



### 3) Le imprese coinvolte

Il numero degli esercizi ricettivi è pari a 215.993 con 5.107.046 posti letto complessivi. Gli esercizi alberghieri sono 32.896 con 80.668 posti letto mentre gli esercizi extra alberghieri fanno registrare 183.097 attività con 2.846.856 posti letto.

I bed & breakfast sono 35.198 con 184.869 posti letto mentre gli alloggi in affitto – gestiti in forma imprenditoriale – 109.906 con 767.185 posti letto. Le Agenzie di Viaggio 8.500.

I voli internazionali in arrivo negli aeroporti italiani movimentano circa 180 MLN di passeggeri trasportati. I porti italiani, tra imbarchi e sbarchi, fanno registrare quasi 80 MLN di passeggeri.

L'auto resta il mezzo più utilizzato dai turisti italiani per le vacanze con circa 75 MLN di escursioni. Per motivi di turismo gli italiani fanno registrare l'utilizzo del treno con 4,5 MLN di tratte percorse. Quasi il doppio le tratte percorse dai turisti stranieri sempre per motivi di turismo.



#### 4) Le proposte di CNA Turismo e Commercio

I segnali e le informazioni che provengono dalle imprese della filiera turistica sono sempre più preoccupanti sulla situazione che stanno vivendo a causa della crisi legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione drammatica per la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, per le professioni turistiche, per i trasporti, per le agenzie di viaggio e tour operator, per gli operatori del cosiddetto turismo esperienziale e per l'intera filiera dell'accoglienza.

E' fondamentale che si attuino immediatamente politiche di intervento straordinario, in questo difficile momento e per il futuro, sui settori dell'intera filiera turistica coinvolte dagli effetti, derivanti dalla crisi provocata dal Covid 19.

E' proprio l'immagine del "brand" Italia all'estero, che sta subendo un colpo durissimo: è necessario intervenire oltre un problema congiunturale ma è altresì intervenire con urgenti misure a sostegno del turismo.

E' fondamentale predisporre una sinergica azione di sistema per *ripartire subito*, riportare il problema Coronavirus nella giusta dimensione della comunicazione e *far ripartire il prima possibile l'economia turistica*. E' fondamentale intervenire per arrestare e *recuperare il grave danno economico* che sta subendo l'intero comparto turistico.

Si auspica:

- continuo coinvolgimento della filiera turistica, attraverso iniziative nazionali e territoriali che informino le imprese sulle misure messe in atto per far ripartire il prima possibile il sistema Turismo in Italia: importante e positiva l'iniziativa messa in atto dal Governo e dal Ministero del Turismo con la costante convocazione del tavolo di crisi del turismo;
- reperimento e stanziamento di risorse per un piano straordinario di ristrutturazione e di sostegno delle infrastrutture e delle imprese turistiche che, pur riconoscendo lo stato



di crisi, rilanci l'immagine turistica del nostro Paese soprattutto in vista dell'imminente stagione primavera-estate;

- un cronoprogramma per il più immediato ritorno alla normalità, anche con la graduale ripartenza delle iniziative pubbliche (vedi riapertura dei musei), per il momento, fuori dalle zone rosse, anche attraverso specifici e coordinati protocolli di sicurezza;
- una campagna comunicativa a livello internazionale che evidenzia oltre la bellezza dei luoghi dell'Italia anche l'accoglienza, la sicurezza e la qualità dell'offerta turistica italiana che aiuti i turisti a valutare con equilibrio la situazione in modo che si possa procedere a una rapida normalizzazione: tutte le imprese del settore ora bloccate hanno il bisogno di essere messe in condizione di riprendere la propria attività in tutti i territori per consentire il rilancio, nel nostro Paese, del turismo e delle attività ad esso connesse.

### 5) Le misure annunciate dal MIBACT al Tavolo del Turismo

- Un provvedimento con i caratteri di urgenza per la **sospensione dei pagamenti per le imprese del turismo** e, in tempi rapidi, un secondo intervento con misure compensative, entrambi non circoscritti alle zone rosse considerata la peculiarità del comparto. Sono le due proposte che il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, **Dario Franceschini**, ha annunciato al tavolo con le organizzazioni del settore e che presenterà in Consiglio dei ministri. Sono provvedimenti questi che dovrebbero essere conseguenti e successivi a quanto contenuto nel DPCM del 1° marzo 2020 (ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- CNA Turismo e Commercio, nel condividere il metodo e il percorso illustrati dal Ministro per arginare gli effetti pesanti del Coronavirus e arrivare a una rapida normalizzazione, ha evidenziato la vera e propria paralisi del mercato che sta soffrendo l'industria con ricadute sull'intera economia italiana. Il solo settore del Turismo genera circa il 12% del prodotto interno lordo con un giro d'affari che sfiora i 170 miliardi.



- **CNA Turismo e Commercio stima una perdita di fatturato fino al 60% nella prima metà dell'anno in assenza di una inversione di tendenza.** Per il primo trimestre la previsione indicava un giro d'affari di 26,1 miliardi ma a causa delle numerose disdette il valore residuo è stimato a poco più di 10 miliardi di euro. Se la situazione non registrerà una evoluzione positiva per il secondo trimestre la caduta del fatturato sarà ancora più pesante: da 30,5 miliardi inizialmente stimati a 12,2 miliardi.
- CNA Turismo e Commercio ha evidenziato, inoltre, la situazione di **forte criticità che ha investito anche i segmenti del trasporto persone e delle agenzie di viaggio** per effetto di numerose disdette tra annullamento delle gite scolastiche e il rilevante calo di turisti.

### **6) Art. 1, lettera b) del DPCM del 25 febbraio 2020: sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate, ....**

Con l'art. 1, lettera b) del DPCM emanato in data 25 febbraio 2020 nell'ambito di una serie di provvedimenti assunti dal Governo per contrastare l'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si sospendono i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 (in attuazione di quanto già previsto dal Decreto Legge 6/2020).

Nel provvedimento, si stabilisce che *"quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera"*.

La decisione di sospendere i viaggi di istruzione è sicuramente giusta e motivata da esigenze di carattere sanitario.

Il combinato disposto tra la sospensione dei viaggi di istruzione e il recesso dal contratto di viaggio alla stabilita all'art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011 pone, *però*, una serie di aspetti molto problematici per l'intero settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.



*“Infatti, la predetta norma – evidenzia con propria nota l’A.I.A.V. (Associazione Agenti di Viaggio) - dettata nel Codice del turismo in materia di vendita di pacchetti turistici, prevede che << in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare >>.*

*Il Considerando n. 31 della Direttiva Europea 2302/2015 (recepita dal 1° luglio 2018 nel novellato Codice del Turismo) indica quali circostanze inevitabili e straordinarie: << conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico >>.*

*Il focolaio di una grave malattia (quale, allo stato, potrebbe essere considerata il Covid-19) può quindi rientrare, dalla lettura combinata delle norme citate, tra quelle << circostanze inevitabili e straordinarie >> che consentirebbero al viaggiatore di recedere senza penali dal contratto di pacchetto turistico.*

*Non si può, a questo punto, tralasciare che le circostanze di cui parla la norma, si devono verificare “nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze”.*

CNA Turismo e Commercio, in considerazione delle indicazioni pervenute da A.I.A.V. – Associazione Agenti di Viaggio (affiliata a CNA) e nel rappresentare le specifiche gravi difficoltà che stanno vivendo le 1.900 imprese del settore aderenti ad AIAV, è intervenuta al Tavolo del Turismo anche sulla problematica legata alle gite di istruzione con l’introduzione del citato Art. 1, lettera b) del DPCM del 25 febbraio 2020.

**CNA Turismo e Commercio**, ribadendo che la sospensione di queste ultime su tutto il territorio nazionale costituisce una misura necessaria, ha, allo stesso tempo, evidenziato [proseguendo dalla nota di AIAV] come la “conseguenza dell’applicazione dell’art. 41 del Codice



## EFFETTI CORONAVIRUS SU TURISMO

---

*del Turismo (annullamento del pacchetto senza penali, cioè con obbligo di rimborso da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator delle somme già versate per l'acquisto del viaggio) pone in condizione di dover assumere delle conseguenti decisioni:*

- 1) *sospendere i viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale, ma senza obbligo di rimborso da parte delle agenzie, che non hanno più materialmente nella loro disponibilità le somme versate dagli studenti e/o dalle proprie famiglie per il viaggio, avendole impiegate per pagare i fornitori (e talvolta avendole anche anticipate per loro conto);*

*oppure*

- 2) *sospendere i viaggi di istruzione solo da e per le zone definite "focolaio", circoscrivendo così di molto l'ambito territoriale del provvedimento.*

*È evidente che in una situazione come quella che ci troviamo ad affrontare, è necessario tutelare gli studenti e le loro famiglie sotto il profilo della salute e da non desiderate perdite economiche, ma altresì è necessario tutelare le agenzie di viaggio da tracolli finanziari, che in conseguenza di un tale provvedimento certamente si produrrà per molte realtà (alcune delle quali hanno come proprio business core solo i viaggi di istruzione e gli scambi internazionali tra studenti).*

*In un'ottica di tutela di tutti gli attori coinvolti, è necessario prevedere, sia nella prima che nella seconda delle due ipotesi avanzate sopra, che il costo dell'annullamento dei viaggi non possa e non debba essere sopportato dalle famiglie, ma neppure dalle agenzie di viaggio, che non lo potrebbero economicamente sopportare.*

*Non ci si può, dunque, esimere dal precisare- anche attraverso una norma specifica - che le famiglie possono essere rimborsate solo se e quando le agenzie di viaggio avranno recuperato le somme dei viaggi, da parte dei propri fornitori (alberghi, vettori aerei, musei, guide, ecc.), cosa che appare quanto mai difficile, soprattutto quando si tratti di viaggi all'estero (migliaia le gite scolastiche programmate a Parigi, Berlino, Barcellona, per citarne alcune). Se l'agenzia di viaggi non avrà recuperato il denaro dai propri fornitori per i servizi annullati, non è in condizione di rimborsare comunque gli studenti, pena il fallimento di migliaia di agenzie ".*

CNA Turismo e Commercio ha richiesto l'inserimento nelle misure annunciate a sostegno delle imprese anche per le famiglie degli studenti, per le aziende di trasporto di persone e per le agenzie di viaggio estremamente provate da questo difficile momento.





### 7) IL Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 : le misure a sostegno del Turismo a causa dell'emergenza sanitaria Covid -19

con l'approvazione del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 il Governo ha varato il primo pacchetto di misure a sostegno del turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).

A questo primo provvedimento, CNA Turismo e Commercio ha sottolineato l'urgente necessità di un secondo intervento, valido su tutto il territorio nazionale, con misure compensative e considerata la peculiarità del comparto, per tutta la filiera turistica: alberghi, extra - alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche, trasporti (taxi, ncc, bus turistici, ecc...), turismo congressuale, turismo connesso alle fiere e necessariamente al comparto della ristorazione, dello shopping e degli operatori del turismo cosiddetto esperienziale, ecc... .

I provvedimenti contenuti nel Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 riguardanti, in modo più diretto, il comparto del Turismo sono i seguenti:

#### **art.8: sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico - alberghiero**

1. *Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:*
  - a) *i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli [23](#), [24](#) e [29](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*
  - b) *i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*



2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.

### RELAZIONE TECNICA CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE

- La disposizione prevede la sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate dai sostituti d'imposta, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, riferiti al mese di marzo 2020, con pagamento entro 30 aprile 2020 per i datori di lavoro che operano nei seguenti settori:

- attività dei servizi di alloggio;
- attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
- altri servizi di prenotazione e attività connesse.

Viene altresì precisato che per i soggetti con sede legale o sede operativa nei comuni indicati dall'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 continuano ad applicarsi le modalità della sospensione prevista dal DM 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta sono stati considerati i dati dei versamenti effettuati tramite F24 dalle aziende alberghiere e altre strutture ricettive nonché dalle agenzie di viaggio e tour operator.



### RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE

- ✓ La norma, al comma 1, intende agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli [23](#), [24](#) e [29](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria .

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Infine, il comma 3, conferma che le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sostituti d'imposta) aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, di cui agli articoli [23](#), [24](#) e [29](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nei confronti dei lavoratori dipendenti.

#### **Art. 28: rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;



- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) , la



documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e) . Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) ;

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e) ;

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f) .

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.



6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f) , del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

### RELAZIONE TECNICA CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE

La proposta normativa prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE

In considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi, la proposta normativa è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da



soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.

In coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la proposta emendativa prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 26958/2007 e, da ultimo, Cass. n. **18047/2018**).

Giova sottolineare, infatti, la circostanza che gli strumenti di adeguamento contrattuale, ove previsti, non sempre costituiscono valido mezzo di salvaguardia degli interessi sottesi alla stipula.

In tale prospettiva, l'art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.

Con riferimento alle situazioni regolamentate con la proposta in esame è evidente che il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando



l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta sia a coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento), sia a coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio.

E' prevista inoltre che la disposizione si applichi ai soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ovvero nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione.

Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Il **comma 3** disciplina le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) ovvero dal provvedimento di annullamento nelle ipotesi di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

E' previsto, inoltre, che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.





Il **comma 4** estende la disciplina di cui ai commi 2 e 3 anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

In caso di pacchetto turistico, il **comma 5** prevede che i soggetti di cui al comma 1 possano esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In tali ipotesi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il **comma 6**, in relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, precisa che il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 7** precisa che, nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore debba procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 8** prevede la disciplina contenuta nell'articolo costituisca norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, in quanto finalizzata a tutelare interessi fondamentali in ragione della situazione di emergenza dichiarata in Italia.

Si evidenzia, inoltre, quanto contenuto al **comma 9** che nel disporre la sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 [vedi sotto nota A] in applicazione dell'art.41, comma 4 del D.lgs. 23 maggio



2011, n.79 e dell'art.1463 del codice civile, stabilisce la possibilità di rimborso anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

[NOTA A]

[DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6., artt. 1 e 2 ].

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;



m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2. Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

### **8) D.P.C.M. 4 marzo 2020: "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**

Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 con le "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" riverbera ulteriormente sull'intera filiera delle imprese turistiche:

All'art. 1. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Al momento, in attesa di un annunciato secondo intervento, valido su tutto il territorio nazionale, con misure compensative per tutta la filiera turistica che per CNA Turismo e



Commercio deve comprendere alberghi, extra - alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche, trasporti (taxi, ncc, bus turistici, ecc...), turismo congressuale, turismo connesso alle fiere e allargato al comparto della ristorazione, dello shopping e degli operatori del turismo cosiddetto esperienziale, operano i provvedimenti, *già citati*, contenuti nel Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, attraverso il **primo pacchetto di misure a sostegno del turismo** varato dal Governo [vedi paragrafo 7].

Si evidenzia, per quanto attiene alle attività commerciali, quanto riportato all'Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale dove si stabilisce che sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

ALLEGATO 1 Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - c) evitare abbracci e strette di mano;
  - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;



## EFFETTI CORONAVIRUS SU TURISMO

---

Le disposizioni riportate nel DPCM 4 marzo 2020 a cui è necessario riferirsi per una lettura omogenea e completa) restano in vigore, *salvo diverse previsioni*, fino al 3 aprile 2020 secondo quanto stabilito all' Art. 4. Disposizioni finali che producono effetto dalla data di adozione del medesimo [decreto] e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

